

ART. 1¹ FINALITA'

1. Il presente regolamento contiene le procedure, i criteri e le modalità inerenti la disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati diretti a realizzare interessi ed a promuovere lo sviluppo della comunità lonatese su materie che non trovano la loro collocazione in vigenti disposizioni legislative statali o regionali od in regolamenti e piani comunali.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione inderogabile per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
4. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del comune per la durata prevista dalla legge.
5. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 2 SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse a disposizione, sono i seguenti:
 - ◆ attività sportive e ricreative
 - ◆ tutela dei valori monumentali, storici e ambientali
 - ◆ attività culturali ed educative

¹ *“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 giugno 2002.*

- ◆ sviluppo economico.

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore:
 - a) di persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione lonatese;
 - c) di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati o gruppi che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario, quale concorso per l'effettuazione della loro **attività ordinaria annuale**, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente articolo 2, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno da:

- copia dello statuto
- copia del bilancio di previsione
- programma delle attività
- numero dei soci.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il contributo finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare attenzione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene nel primo semestre dell'esercizio finanziario al quale gli stessi si riferiscono.
4. I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente.
5. Per gli enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e gruppi, comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.
Tale istanza deve essere presentata almeno 20 giorni antecedenti la data dell'evento.²
6. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta al termine della manifestazione o dell'iniziativa e, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà, se del caso, richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

² *Disposizione introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 5 febbraio 2003.*

7. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
8. Di norma il contributo non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che le manifestazioni ed iniziative richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui al precedente comma secondo.
9. Il Comune rimane, comunque, estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
10. Il Comune non assume, sotto nessuno aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume alcuna responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.
11. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
12. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di

ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza alcun onere per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per iniziative o manifestazioni dallo stesso patrocinate e direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

13. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi dal Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano la pubblicità e la promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 5 **PATROCINIO DEL COMUNE**

1. Il patrocinio di manifestazioni ed iniziative da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e viene concesso dall'Amministrazione comunale anche con semplice lettera del Sindaco.
2. La concessione del patrocinio comunale non comporta necessariamente benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali è stato richiesto. Potrà, se del caso, essere sollevato dall'onere del pagamento della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
4. Non può essere concesso il patrocinio del Comune quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

ART. 6 **ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello

sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che promuovono la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi “una tantum” alle società ed associazioni di cui sopra per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere

alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all’immagine della comunità, agevolazioni per l’uso di impianti e strutture di proprietà comunale con l’esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.
5. La concessione a condizioni agevolate dell’uso di impianti ed attrezzature di cui al comma precedente è regolata mediante apposita deliberazione della Giunta comunale e da una “convenzione” dalla stessa approvata e sottoscritta dal soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l’uso delle stesse.
6. Nel caso in cui l’impianto o la struttura vengano utilizzati con accesso del pubblico per finalità diverse da quelle sportive, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, allorquando la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo avrà concesso il necessario parere, copia del quale dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune.

ART. 7
TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI, STORICI
ED AMBIENTALI

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori monumentali, storici ed ambientali esistenti sul territorio comunale sono principalmente finalizzati :
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma primo sono regolati dalle norme di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

ART. 8

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di un certo pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione, conservazione e restauro delle opere d'arte, degli edifici adibiti al culto, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani lonatesi e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, di rilevante interesse per la comunità e che concorrono alla sua valorizzazione;

- f) a favore di soggetti pubblici e privati che promuovono la diffusione della cultura musicale, teatrale e letteraria nell'ambito del territorio comunale.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività eventualmente già svolta che di quella programmata, nonché dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che apporta alla stessa che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
 3. I contributi "una tantum" per le finalità di cui all'art. 8 - lettera e) - non possono essere d'importo superiore alle spese effettivamente sostenute, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.
 4. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo dei beni immobili di cui all'art. 8 - lett. c) - il soggetto richiedente deve presentare entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre alla normale documentazione, copia del progetto esecutivo corredato dei prescritti nulla osta nonché una dichiarazione attestante l'eventuale contributo promesso o percepito da altri enti pubblici. L'erogazione della somma assegnata dal Comune viene effettuata previa presentazione da parte dell'interessato della documentazione inerente la contabilità finale dei lavori.

ART. 9 **SVILUPPO ECONOMICO**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni analoghe che si tengano sul territorio comunale;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende presenti ed operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, nonché delle produzioni tipiche locali che

- abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) contributi annuali a favore della Associazione “Pro Loco” e di altri organismi volontariamente costituitisi per promuovere manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico e per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale.
 3. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l’uso che viene fatto dei locali per l’organizzazione della manifestazione.
 4. La concessione di contributi “una tantum” per le finalità di cui alle lettere a), b), e c) del precedente primo comma avviene con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 4 del presente regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore alle spese effettivamente sostenute al netto dei ricavi.
 5. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del primo comma si osservano le norme di cui all’art. 4 del presente regolamento.

ART. 10 **INTERVENTI STRAORDINARI**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell’uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dal presente regolamento.

ART. 10 BIS³

CONTRIBUTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO ECONOMICO SUBITO DAGLI OPERATORI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. - Il settore Lavori Pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunica al Settore Sportello Unico Attività Produttive, l'elenco delle piazze e delle vie interessate dalla realizzazione di lavori conclusi in corso d'anno presso le quali hanno sede aziende che potrebbero aver subito effetti economici negativi in ragione dei lavori.
2. - La Giunta Comunale approva l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione dei lavori pubblici oggetto di riconoscimento del disagio e del relativo sostegno economico, in coerenza con gli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio comunale dell'anno in corso.
3. - Il Dirigente del Settore sportello unico attività produttive, in esecuzione di quanto approvato dalla Giunta Comunale, previa verifica degli stanziamenti di bilancio, procede alla pubblicazione del Bando, finalizzato al riconoscimento del disagio economico ed alla successiva erogazione del sostegno economico.
4. - Al Bando verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del comune, negli spazi pubblici ubicati nelle vie e nelle piazze interessate dai lavori di cui trattasi nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
5. - Il sostegno economico potrà consistere in un contributo ovvero nella riduzione di tributi locali o tariffe la cui erogazione sarà riconosciuta nei limiti di specifici finanziamenti stanziati sul bilancio comunale dell'anno in corso.
6. - La quantificazione e l'erogazione del contributo avverrà previa attribuzione di un punteggio connessa a parametri quali la tipologia ed effetti dei lavori, la durata dei lavori, la superficie dei locali ed il numero di addetti, l'effettiva contrazione del fatturato

³ *Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 29/09/2009*

registrata rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente a quello in cui sono stati realizzati i lavori ecc.

ART. 11 PROCEDURE

1. I soggetti interessati al contributo annuale sono tenuti a presentare apposita istanza al Comune entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Fa fede la data riportata dal timbro del protocollo.⁴
2. La Giunta comunale può modificare, nel corso dell'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al secondo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi nonché la percentuale complessiva dello stanziamento annuale da destinare quale "contributo annuale" alle associazioni ed agli enti pubblici e privati.
4. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
5. Le istanze devono essere redatte secondo i modelli allegati A e B al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
6. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
7. Le istanze sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al precedente terzo comma.
8. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

⁴ *Disposizione introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 5 febbraio 2003.*

9. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative compresi nel piano.
10. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
11. Il responsabile del settore competente predisponde, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, la "determinazione" per l'attribuzione definitiva dei contributi, previa acquisizione del parere contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'ufficio ragioneria e del parere di legittimità del Segretario Generale.

ART. 12 **PUBBLICITA'**

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.
2. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 1 può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che hanno sede nel Comune, previo pagamento dei soli costi di copia.

ART. 13 **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ART. 14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione che lo approva, verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine di tale pubblicazione.